

CONDANNATO IL COMUNE DI ANDORA

Sono illegittimi e vanno disapplicati i provvedimenti dirigenziali n. 96/2003 e n. 110/2008 che vietano la sosta delle autocaravan in molte zone del territorio comunale

Dal 2010 il Comune di Andora (SV), in palese violazione del Codice della Strada, ha emanato provvedimenti illegittimi per impedire o limitare la circolazione e sosta diretta alle sole autocaravan, e sempre è intervenuta **L'ASSOCIAZIONE NAZIONALE COORDINAMENTO CAMPERISTI**.

Il Comune di Andora negli anni ha volutamente ignorato il Codice della Strada, le Direttive interministeriali, la granitica giurisprudenza dei Tribunali Amministrativi nazionali, proseguendo nel voler impedire la circolazione e sosta alle autocaravan.

Nel 2026 ecco arrivare anche la sentenza del 29 aprile 2026 del Giudice di Pace di Savona che ha accolto il ricorso presentato dall'Avv. Assunta Brunetti contro un verbale emesso dal Comune di Andora per violazione di un divieto di sosta alle autocaravan in via Aurelia.

Nel costituirsi in giudizio il Comune depositava i provvedimenti dirigenziali n. 96/2003 e n. 110/2008 che riteneva istitutivi della limitazione. Paradossalmente, in tali atti, l'amministrazione dichiarava espressamente che il Codice della Strada non ammette discriminazioni alle autocaravan, salvo poi vietarne la sosta.

Il Giudice ha disapplicato i provvedimenti per violazione di norme di Legge, tra le quali l'articolo 185, comma 1, del Codice della Strada, i difetti di motivazione, istruttoria e illogicità.

Il Giudice ha annullato il verbale e condannato l'ente al pagamento delle spese legali.

Si tratta di oneri posti dal Comune a carico dei cittadini andoresi: soldi e tempo che potevano e dovevano essere evitati visto che il ricorrente, prima di agire in giudizio, aveva chiesto l'annullamento d'ufficio della sanzione.

L'ASSOCIAZIONE NAZIONALE COORDINAMENTO CAMPERISTI, per evitare oneri ai cittadini e all'apparato della giustizia, chiede al Governo e ai parlamentari di intervenire al fine di:

1. reintrodurre il ricorso al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti contro i provvedimenti e le ordinanze che dispongono o autorizzano la collocazione della segnaletica previsto dall'art. 37 ultimo comma del codice della strada prima della riforma introdotta con decreto-legge n. 76/2020 convertito dalla legge n. 120/2020;
2. consentire il ricorso al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in un termine superiore a quello previsto per il ricorso al TAR;
3. istituire una banca dati unica nazionale tramite la quale sia possibile consultare simultaneamente gli albi pretori di tutti i Comuni d'Italia;
4. sollecitare l'esercizio, da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, del potere di diffida ai sensi degli articoli 5, comma 2, e 45 del Codice della Strada.

GLI ANDORESI HANNO PAGATO E PAGANO PER:

1. l'acquisto, l'installazione, la rimozione e lo smaltimento delle segnaletiche stradali verticali e delle sbarre anticamper;
2. il danno relativo all'utilizzo del tempo dei dipendenti comunali per ordinare stampati, stocarli nei magazzini, distribuirli, redigere avvisi, verbali, notifiche, partecipare a udienze in tribunali e redigere riscontri alle istanze inviate dai ricorrenti.



Una parziale rappresentazione di tutte le segnaletiche stradali verticali e sbarre illegittime che dal 2010 il Comune ha acquistato, fatto installare, disinstallare e smaltire.



GLI ANDORESI HANNO PAGATO E PAGANO PER:

3. la perdita degli introiti e i positivi rapporti sociali attivati dalle presenze dei turisti che praticano il turismo in autocaravan, apportatore di sviluppo socioeconomico, e dei loro amici che, ricevuta notizia di come sono trattati i turisti, evitano di visitare detto comune;
4. le spese a seguito di una condanna e le spese per i legali incaricati della difesa del Comune.

